

COMUNE DI TELVE

APPROVAZIONE DELLA DISCIPLINA GENERALE DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE E DEL REGOLAMENTO DEI MERCATI COMUNALI

FONTI NORMATIVE:

N. 4 - Capo VIII

L. P. 8 MAGGIO 2000

Capo V

REGOLAMENTO L.P.

ARTICOLAZIONE:

PARTE A
DISCIPLINA DEL
COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

PARTE B
REGOLAMENTO
COMUNALE

DEI MERCATI

- **APPROVATO CON DELIBERAZIONE
CONSIGLIARE NR. 29 DI DATA 05/09/2002**
- **MODIFICATO CON DELIBERAZIONE
CONSIGLIARE NR. 7 DI DATA 25/01/2012 (IN
ROSSO)**

Allegato 1

DISCIPLINA GENERALE DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Sommario:

- Art. 1 Fonti normative e definizioni
- Art. 2 Norme sui procedimenti
- Art. 3 Orari di svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche
- Art. 4 Limiti e divieti nell'esercizio dell'attività

Art. 1

Fonti normative e definizioni

1. La presente disciplina stabilisce:
 - a) le norme sui procedimenti relativi alla presentazione e alla istruttoria delle domande di rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, sia mediante posteggio che in forma itinerante;
 - b) le modalità e i limiti per lo svolgimento sul territorio comunale del commercio su aree pubbliche in forma itinerante.
2. La presente disciplina è adottata in conformità con i seguenti provvedimenti normativi ed atti di indirizzo di fonte superiore:
 - a) legge provinciale 8 maggio 2000, n.4 "Disciplina dell'attività commerciale in provincia di Trento", in particolare agli articoli 13, 14, 15, 16;
 - b) Decreto del Presidente della Giunta Provinciale n.32-50/Leg. di data 18 dicembre 2000, costituente il "Regolamento di esecuzione della legge provinciale 8 maggio 2000, n. 4" (Capo V, articoli 17-27) e ss.mm.;
 - c) deliberazione della Giunta Provinciale n. 3202 di data 30 novembre 2001 recante "Indirizzi generali in materia di commercio su aree pubbliche" e ss.mm..
3. Ai fini delle successive disposizioni, per "legge" si intende la legge provinciale 8 maggio 2000, n.4 titolata "Disciplina dell'attività commerciale in provincia di Trento"; per "regolamento" il Regolamento d'esecuzione della predetta legge; per "indirizzi provinciali" le direttive di cui all'allegato 1 alla delibera della Giunta Provinciale n.3202 del 30 novembre 2001; per "aree pubbliche" le strade o le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio e ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico; per "itinerante" il commercio su aree pubbliche che si esercita mediante sosta breve, di norma con l'uso di mezzi motorizzati e, in ogni caso, senza apprestamento ed esposizione di banchi o altri simili contenitori di merci appoggiati al suolo.

Art. 2

Norme sui procedimenti

1. Le domande di rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 15 della legge e le comunicazioni di cui all'articolo 20, comma 2 del regolamento devono essere redatte sui modelli MOD.CAP.A e MOD.CAP.B riportati in allegato al presente atto.
2. Le autorizzazioni da rilasciare d'ufficio per conversione ai sensi dell'articolo 30, commi 3, 4 e 5 del regolamento devono essere compilate con l'utilizzo dei medesimi modelli di cui al precedente comma 1, indicando negli stessi che si tratta di autorizzazioni rilasciate per conversione e riportandovi gli estremi dell'autorizzazione originaria.
3. Le domande di rilascio delle autorizzazioni presentate dai produttori agricoli per la vendita dei propri prodotti su aree pubbliche ai sensi del decreto legislativo 09.02.1963, nr. 59 e le

- comunicazioni di cui all'art. 4 del D.Lgs. 18.05.2001 nr. 228 per la vendita su aree pubbliche sono redatte sui modelli **Mod.P.A.** riportati in allegato al presente atto.
4. Le domande per il rilascio di autorizzazioni relative all'esercizio del commercio su aree pubbliche di cui all'articolo 15, commi 2 e 3 della legge sono esaminate entro sessanta giorni dalla presentazione.
 5. Ferma restando l'efficacia immediata della comunicazione di subingresso, entro otto giorni dalla presentazione o dal ricevimento della stessa il responsabile del procedimento effettua la verifica in ordine alla completezza dei dati riportati nella medesima e alla dichiarazione concernente la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge e dal regolamento per l'esercizio dell'attività provvedendo, in caso di incompletezza dei dati o insussistenza dei predetti requisiti, all'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge provinciale 30 novembre 1992 n.23 compreso, nei casi richiesti dalla legge medesima, il divieto di prosecuzione dell'attività illegittimamente svolta.
 6. Le dichiarazioni sostitutive di certificati e di atti di notorietà sottoscritte dai richiedenti contestualmente all'inoltro o alla consegna delle domande di autorizzazione e delle comunicazioni di inizio attività sono sottoposte a successivi controlli per la generalità dei casi, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese, secondo quanto previsto dall'articolo 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 nelle domande e nelle comunicazioni complessivamente pervenute nel corso di ciascun trimestre dell'anno civile.
 7. Nei casi in cui l'autorizzazione prevista dall'articolo 14, comma 1, lettera a) della legge possa essere ottenuta con riferimento a più posteggi del medesimo mercato o di diversi mercati del comune, l'interessato ha facoltà di chiedere che gli siano rilasciati tanti provvedimenti di autorizzazione quanti sono i posteggi concedibili.
 8. L'esercizio dell'attività di vendita su aree pubbliche è in ogni caso subordinato al rispetto della normativa in materia igienico – sanitaria. Pertanto, dopo il rilascio della autorizzazione e dopo la presentazione della comunicazione di sub ingresso, gli operatori che trattano la vendita di prodotti alimentari devono produrre al Comune e prima dell'inizio effettivo della attività:
 - a) copia del libretto di idoneità sanitaria di cui all'art. 14 legge 30.04.1962 nr. 283 riferito alla specializzazione merceologica specifica, nei casi richiesti dalla legge medesima;
 - b) la certificazione relativa all'automezzo ed alle relative attrezzature che devono essere conformi a quanto previsto per i negozi mobili dell'articolo 4 della ordinanza di data 02.03.2000 del ministero della sanità
 9. Per i procedimenti di cui al presente articolo si applica quanto previsto dalla legge provinciale 30 novembre 1992, n.23 "Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo".
 10. In materia di documentazione amministrativa si applica quanto disposto dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa".

Art. 3
Orari di svolgimento
dell'attività di commercio su aree pubbliche

1. I mercati comunali su area pubblica si svolgono entro la fascia oraria di apertura e di chiusura stabilita dal "Regolamento dei mercati comunali su aree pubbliche".
2. Conformemente a quanto previsto dagli indirizzi provinciali, lo svolgimento dell'attività di commercio su area pubblica in forma itinerante o presso il domicilio dei consumatori è consentito durante la fascia oraria giornaliera stabilita per la generalità degli esercizi commerciali, dalla determina sindacale n. 12 di data 05.03.2001.
3. Lo svolgimento della attività di cui al precedente comma 2 è dunque soggetto al rispetto dell'obbligo di astensione dall'attività in corrispondenza delle chiusure domenicali e festive stabilite per la generalità degli esercizi commerciali del corrispondente settore merceologico, alimentare o non alimentare.
4. L'esenzione dagli orari di svolgimento prevista per alcune tipologie di attività e di esercizi dall'articolo 12 della legge non è ammessa per la vendita o la somministrazione di beni e

prodotti ad essi corrispondenti effettuata nell'ambito dell'esercizio di attività di commercio su aree pubbliche.

Art. 4
Limiti e divieti nell'esercizio dell'attività

1. Ai sensi dell'articolo 22, comma 3 del regolamento di esecuzione della legge, i titolari dell'autorizzazione di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b) della legge, gli agricoltori che esercitano la vendita dei propri prodotti in forma itinerante ai sensi della legge 09.02.1963 n. 59 e successive integrazioni e modificazioni e coloro che sono autorizzati ad effettuare la vendita al domicilio dei consumatori ai sensi dell'articolo 17 nei locali nei quali gli stessi si trovino per motivi di lavoro, studio, cura, intrattenimento e svago, non possono sostare nello stesso punto per più di due ore al giorno. Per punto si intende la superficie occupata durante la sosta. Le soste possono essere fatte solo in punti che distino fra di loro almeno cinquecento metri.
2. L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante mediante l'uso di veicoli e di automezzi è subordinato al rispetto totale delle norme relative al codice della strada.
3. E' vietata la sosta per la vendita in forma itinerante nelle vie e nelle piazze destinate ai mercati durante il loro svolgimento. Inoltre, e per esigenze di viabilità, la vendita in forma itinerante è vietata nelle seguenti vie e piazze adiacenti alle aree mercatali: **IN TUTTE LE VIE E PIAZZE DEL PAESE (NEI GIORNI DI MERCATO).**
4. Ai sensi dell'art.16 comma 2 lettera b della legge che prevede che i comuni possano individuare le aree aventi valore archeologico, storico, artistico ed ambientale nelle quali vietare o limitare l'esercizio del commercio ambulante ai fini della salvaguardia delle aree medesime, l'eventuale individuazione delle aree in argomento e la relativa motivazione è di seguito riportata://///

Mod.CAP.A

**Commercio al dettaglio
su aree pubbliche mediante posteggio
(Tipo A)**

Modulistica

SEZIONE C- DOMANDA DI VOLTURA DI CONCESSIONE

IN RELAZIONE ALLA COMUNICAZIONE DI SUBINGRESSO NUM. DD.

SI CHIEDE LA VOLTURA DELLA RELATIVA CONCESSIONE NUM. DD.

UBICAZIONE POSTEGGIO: Via, piazza, ecc.
Frazione/Località

POSTEGGIO ISOLATO

MERCATO DI SERVIZIO SALTUARIO (FIERA) SPECIALIZZATO

FREQUENZA

GIORNALIERA SETTIMANALE QUINDICINALE MENSILE

ALTRO
(da specificare)

DURATA ANNUALE STAGIONALE, DA A

TIPOLOGIA DI POSTEGGIO ALIMENTARE
NON ALIMENTARE

ALTRE TIPOLOGIE POSTEGGIO PREVISTE DA NORMATIVA SPECIFICARE

UBICAZIONE POSTEGGIO: Via, piazza, ecc.
Frazione/Località

SUPERFICIE OCCUPATA MQ. BANCO MQ. AUTOMEZZO MQ.

QUADRO AUTOCERTIFICAZIONE

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA INOLTRE:

(DA COMPILARE QUALSIASI SEZIONE SI SOTTOSCRIVA)

- di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art.5 , commi 2 e 4, del D.L.vo 114/98 (1);
- che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della legge 31.5.1965, n. 575" (antimafia) (2);
- di essere a conoscenza che per la vendita di determinati prodotti vanno rispettate le relative norme speciali (art.9, c.5 del reg.to di esecuzione della l.p. 4/2000).

(1) Non possono esercitare l'attività commerciale, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione:

- a) coloro che sono stati dichiarati falliti;
- b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata in concreto una pena superiore al minimo edittale;
- c) coloro che hanno riportato una condanna a pena detentiva accertata, con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti di cui al titolo II e VIII del libro II del codice penale, ovvero di ricettazione, riciclaggio, emissione di assegni a vuoto, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina;
- d) coloro che hanno riportato due o più condanne a pena detentiva o a pena pecuniaria, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, accertate con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti previsti dagli artt. 442, 444, 513, 513 bis, 515, 516 e 517 del codice penale, o per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali;
- e) coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27.12.1956, n. 1423, o nel cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31.5.1965, n. 575, ovvero siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza.

Il divieto di esercizio dell'attività commerciale, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata o si sia in altro modo estinta, ovvero, qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza.

(2) In caso di società, tutte le persone di cui al D.P.R. 252/98, art. 2, compilano l'Allegato A.

(DA COMPILARE SOLO PER IL COMMERCIO DEL SETTORE ALIMENTARE)

- di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:
- essere iscritto nel Registro Esercenti il Commercio (REC) presso la CCIAA di n. _____ per il commercio delle tabelle merceologiche
- aver frequentato con esito positivo il corso professionale per il commercio del settore alimentare:
- | | | |
|--------------------|---------------------|--|
| nome dell'Istituto | sede | |
| oggetto del corso | anno di conclusione | |
- di aver esercitato in proprio l'attività di vendita dei prodotti alimentari
- | | | |
|--------------------------------|----------|---------|
| tipo attività | dal | al |
| n. iscrizione Registro Imprese | CCIAA di | num.REA |
- di aver prestato la propria opera presso imprese esercenti l'attività di vendita di prodotti alimentari
- | | | |
|--|------|----|
| nome impresa | sede | |
| nome impresa | sede | |
| quale dipendente qualificato, regolarmente iscritto all'INPS, dal | | al |
| quale collaboratore familiare, regolarmente iscritto all'INPS, dal | | al |

Solo per le società

- che i requisiti professionali sono posseduti dal Sig. _____ che ha compilato la dichiarazione di cui all'Allegato B.

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano la applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 26 della L. 4.1.1968, n. 15.

FIRMA del titolare o del Legale rappresentante

Data

DICHIARAZIONI DI ALTRE PERSONE (SOCl) INDICATE ALL'ART. 2 D.P.R. 252/1998
(solo per le società quando è compilato il quadro autocertificazione)

1°

COGNOME _____ NOME _____

C.F. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

DATA DI NASCITA: _____ CITTADINANZA: _____ SESSO: M F

LUOGO DI NASCITA: _____ STATO _____ PROVINCIA _____ COMUNE _____

RESIDENZA: _____ VIA / PIAZZA _____ N. _____
CITTA' _____ CAP _____
PROVINCIA _____**DICHIARA:**

1. Di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 5, c. 2 e 4, del D.Lgs. 114/1998.
2. Che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art.10 della legge 31 maggio 1965, n. 575" (antimafia).

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano la applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 26 della L. 4.1.1968, n. 15.

FIRMA

Data

2°

COGNOME _____ NOME _____

C.F. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

DATA DI NASCITA: _____ CITTADINANZA: _____ SESSO: M F

LUOGO DI NASCITA: _____ STATO _____ PROVINCIA _____ COMUNE _____

RESIDENZA: _____ VIA / PIAZZA _____ N. _____
CITTA' _____ CAP _____
PROVINCIA _____**DICHIARA:**

1. Di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 5, c. 2 e 4, del D.Lgs. 114/1998.
2. Che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art.10 della legge 31 maggio 1965, n. 575" (antimafia).

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano la applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 26 della L. 4.1.1968, n. 15.

FIRMA

Data

3°

...

ALLEGATO C
CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' DI COMMERCIO AL DETTAGLIO

INDICARE PER ESTESO, AI SENSI DEL D.P.R. 581/95, QUALUNQUE SIA LA SEZIONE
COMPILATA (ESCLUSA LA SEZIONE D), L'ATTIVITA' ESERCITATA O CHE SI INTENDE
ESERCITARE FACENDO RIFERIMENTO AI PRODOTTI SOTTO RIPORTATI

Attività prevalente:

Attività secondaria:

CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' DI COMMERCIO AL DETTAGLIO

1. Vendita despecializzata alimentare

Vendita di una grande varietà di prodotti alimentari

2. Vendita specializzata alimentare

2.1 Frutta e verdura

2.2 Carne e prodotti a base di carne

2.3 Pesci, crostacei, molluschi

2.4 Pane, pasticceria, dolciumi

2.5 Bevande (vini, olii, birra ed altre)

2.6 Tabacco e altri generi di monopolio

2.7 Altri generi alimentari (drogherie, salumerie, pizzerie, caffè torrefatto...)

3. Vendita despecializzata non alimentare

Vendita di una grande varietà di prodotti non alimentari

4. Vendita specializzata non alimentare

4.1 Prodotti perfarmacie

4.2 Articoli medicali e ortopedici

4.3 Cosmetici e articoli di profumeria

4.4 Prodotti tessili e biancheria

4.5 Articoli di abbigliamento e accessori, pellicceria

4.6 Calzature e articoli in cuoio

4.7 Mobili, casalinghi e articoli di illuminazione

4.8 Elettrodomestici, radio - televisori, dischi, strumenti musicali

4.9 Ferramenta, vernici, giardinaggio, art. igienico sanitari e da costruzione

4.10 Libri, giornali, cartoleria

4.11 Altri beni specializzati non alimentari (macchine e attrezzature per ufficio, materiale per ottica, fotografia, orologi, articoli gioielleria, giocattoli, articoli sportivi per il tempo libero, articoli da regalo, oggetti d'arte, combustibili uso domestico, natanti, automotoveicoli.....)

4.12 Articoli di seconda mano (libri usati, mobili usati, indumenti usati, ecc.)

4.13 Articoli per distributori di carburante

**e la concessione num.
connessa con l'autorizzazione n. dd.**

PER POSTEGGIO ISOLATO PERMANENTE TEMPORANEO
dal _____ al _____

PER MERCATO DI SERVIZIO SPECIALIZZATO
SALTUARIO (FIERA) TEMPORANEO
dal _____ al _____

A DURATA ANNUALE STAGIONALE dal _____ al _____

E FREQUENZA

GIORNALIERA BISETTIMANALE SETTIMANALE

QUINDICINALE MENSILE ALTRO: _____
(da specificare)

NUMERO POSTEGGIO

TIPOLOGIA/E DI POSTEGGIO AMMESSA/E

Alimentare Non alimentare

Altre tipologie di posteggio previste dalla vigente normativa specificare _____

UBICAZIONE POSTEGGIO:

Via, piazza, ecc.
Frazione/Località

SUPERFICIE OCCUPATA

MQ. BANCO MQ. AUTOMEZZO MQ.

Data

COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE MEDIANTE POSTEGGIO (A) COMUNICAZIONE

AL COMUNE DI:

Ai sensi della L.P. 8 maggio 2000, n.4 (art. 15) e relativo regolamento di esecuzione il sottoscritto

COGNOME _____ NOME _____

C.F. DATA DI NASCITA: _____ CITTADINANZA: _____ SESSO: M F

LUOGO DI NASCITA: _____ STATO _____ PROVINCIA _____ COMUNE _____

RESIDENZA: VIA / PIAZZA _____ N. _____
CITTA' _____ CAP _____
PROVINCIA _____

IN QUALITA' DI:

 titolare dell'omonima impresa individualePartita IVA (se già iscritto)

con sede nel Comune di _____

Via, Piazza, _____

num. _____

provincia _____

CAP _____

tel _____

N.di iscrizione al Registro Imprese (se già iscritto) _____

CCIAA _____

 legale rappresentante della Società

Cod. fiscale _____

Partita IVA (se diversa da C.F.)

denominazione. o ragione sociale _____

con sede nel Comune di _____

Via, Piazza, _____

num. _____

provincia _____

CAP _____

tel _____

N.di iscrizione al Registro Imprese (se già iscritto) _____

CCIAA _____

Trasmette COMUNICAZIONE relativa a:

SUBINGRESSO

SEZIONE D

CESSAZIONE DELL'ATTIVITA'

SEZIONE E

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA CHE SONO STATI COMPILATI ANCHE:

QUADRO AUTOCERTIFICAZIONE ALLEGATI: A B C

Data _____

FIRMA del Titolare o Legale rappresentante _____

dichiara quanto contenuto nella rispettiva sezione:

SEZIONE D - SUBINGRESSO *

INDIRIZZO DITTA/SOCIETA'

COMUNE
VIA/PIAZZACAP
NUM.

TITOLARE AUTORIZZAZIONE

NUM.

DD.

.....

SETTORE/I MERCEOLOGICO/I

ALIMENTARE

NON ALIMENTARE

CON SOMMINISTRAZIONE

ISCRIZIONE REC N.

DD.

CCIAA

SUBENTRA A: DENOMINAZIONE DITTA/SOCIETA'

Cod. fiscale

A SEGUITO DI:

- compravendita
- affitto d'azienda
- donazione
- fusione d'azienda
- fallimento
- successione
- altre cause

Registrato all'Ufficio del Registro di

in data

sub num.

* Si rammenta che a norma dell'art. 2556 c.c. per i contratti di trasferimento, di proprietà o gestione di una azienda commerciale occorre la registrazione dell'atto presso il notaio

SEZIONE E - CESSAZIONE DELL'ATTIVITA'

INDIRIZZO DITTA/SOCIETA'

COMUNE
VIA/PIAZZACAP
NUM.

TITOLARE AUTORIZZAZIONE

NUM.

DD.

TITOLARE DI CONCESSIONE DI POSTEGGIO

NUM.

DD.

CESSA L'ATTIVITA' DI CUI SOPRA DAL

PER:

- trasferimento in proprietà dell'impresa
- trasferimento in gestione dell'impresa
- rinuncia al posteggio
- chiusura definitiva dell'attività dell'impresa

Mod.CAP.B

**Commercio al dettaglio
su aree pubbliche
in forma itinerante
(Tipo B)**

Modulistica

SEZIONE A - AVVIO DELL'ATTIVITA'

SETTORE/ MERCEOLOGICO/ ALIMENTARE
NON ALIMENTARE
CON SOMMINISTRAZIONE ISCRIZIONE REC N. DD. CCIAA
EVENTUALE AUTOMEZZO

SEZIONE B - ESTENSIONE O VARIAZIONE DI SETTORE MERCEOLOGICO

SARA' AGGIUNTO IL SETTORE ALIMENTARE*
NON ALIMENTARE
SARA' AGGIUNTA LA SOMMINISTRAZIONE**
SARA' VARIATO IL SETTORE: DA ALIMENTARE A NON ALIMENTARE
DA NON ALIMENTARE A ALIMENTARE

* per acquisire il settore alimentare è necessario possedere i requisiti professionali

** per effettuare la somministrazione è necessario essere iscritti al REC somministrazione

FIRMA del Titolare o Legale Rappresentante

Data

QUADRO AUTOCERTIFICAZIONE**IL SOTTOSCRITTO DICHIARA INOLTRE:****(DA COMPILARE QUALSIASI SEZIONE SI SOTTOSCRIVA)**

- di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art.5 , commi 2 e 4, del D.L.vo 114/98 (1);
- che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della legge 31.5.1965, n. 575" (antimafia) (2);
- di essere a conoscenza che per la vendita di determinati prodotti vanno rispettate le relative norme speciali (art.9, c.5 del reg.to di esecuzione della l.p. 4/2000).

(1) Non possono esercitare l'attività commerciale, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione:

- a) coloro che sono stati dichiarati falliti;
- b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata in concreto una pena superiore al minimo edittale;
- c) coloro che hanno riportato una condanna a pena detentiva accertata, con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti di cui al titolo II e VIII del libro II del codice penale, ovvero di ricettazione, riciclaggio, emissione di assegni a vuoto, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina;
- d) coloro che hanno riportato due o più condanne a pena detentiva o a pena pecuniaria, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, accertate con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti previsti dagli artt. 442, 444, 513, 513 bis, 515, 516 e 517 del codice penale, o per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali;
- e) coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27.12.1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31.5.1965, n. 575, ovvero siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza.
- Il divieto di esercizio dell'attività commerciale, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata o si sia in altro modo estinta, ovvero, qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza.

(2) In caso di società, tutte le persone di cui al D.P.R. 252/98, art. 2, compilano l'allegato A.

(DA COMPILARE SOLO PER IL COMMERCIO DEL SETTORE ALIMENTARE)

- di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:
- essere iscritto nel Registro Esercenti il Commercio (REC) presso la CCIAA di
n. _____ per il commercio delle tabelle merceologiche
- aver frequentato con esito positivo il corso professionale per il commercio del settore alimentare:
nome dell'Istituto _____ sede _____
oggetto del corso _____ anno di conclusione _____
- di aver esercitato in proprio l'attività di vendita dei prodotti alimentari
tipo attività _____ dal _____ al _____
n. iscrizione Registro Imprese _____ CCIAA di _____ num.REA _____
- di aver prestato la propria opera presso imprese esercenti l'attività di vendita di prodotti alimentari
nome impresa _____ sede _____
nome impresa _____ sede _____
quale dipendente qualificato, regolarmente iscritto all'INPS, dal _____ al _____
quale collaboratore familiare, regolarmente iscritto all'INPS, dal _____ al _____

Solo per le società

- che i requisiti professionali sono posseduti dal Sig.
che ha compilato la dichiarazione di cui all'allegato B.

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano la applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 26 della L. 4.1.1968, n. 15.

FIRMA del Titolare o Legale Rappresentante

Data

ALLEGATO C
CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' DI COMMERCIO AL DETTAGLIO

INDICARE PER ESTESO, AI SENSI DEL D.P.R. 581/95, QUALUNQUE SIA LA SEZIONE COMPILATA (ESCLUSA LA SEZIONE D), L'ATTIVITA' ESERCITATA O CHE SI INTENDE ESERCITARE FACENDO RIFERIMENTO AI PRODOTTI SOTTO RIPORTATI

Attività prevalente:

Attività secondaria:

CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' DI COMMERCIO AL DETTAGLIO

1. Vendita despecializzata alimentare

Vendita di una grande varietà di prodotti alimentari

2. Vendita specializzata alimentare

2.1 Frutta e verdura

2.2 Carne e prodotti a base di carne

2.3 Pesci, crostacei, molluschi

2.4 Pane, pasticceria, dolciumi

2.5 Bevande (vini, olii, birra ed altre)

2.6 Tabacco e altri generi di monopolio

2.7 Altri generi alimentari (drogherie, salumerie, pizzerie, caffè torrefatto...)

3. Vendita despecializzata non alimentare

Vendita di una grande varietà di prodotti non alimentari

4. Vendita specializzata non alimentare

4.1 Prodotti perfarmacie

4.2 Articoli medicali e ortopedici

4.3 Cosmetici e articoli di profumeria

4.4 Prodotti tessili e biancheria

4.5 Articoli di abbigliamento e accessori, pellicceria

4.6 Calzature e articoli in cuoio

4.7 Mobili, casalinghi e articoli di illuminazione

4.8 Elettrodomestici, radio - televisori, dischi, strumenti musicali

4.9 Ferramenta, vernici, giardinaggio, art. igienico sanitari e da costruzione

4.10 Libri, giornali, cartoleria

4.11 Altri beni specializzati non alimentari (macchine e attrezzature per ufficio, materiale per ottica, fotografia, orologi, articoli gioielleria, giocattoli, articoli sportivi per il tempo libero, articoli da regalo, oggetti d'arte, combustibili uso domestico, natanti, automotoveicoli.....)

4.12 Articoli di seconda mano (libri usati, mobili usati, indumenti usati, ecc.)

4.13 Articoli per distributori di carburante

Mod.P.A.

**Commercio al dettaglio
su aree pubbliche
di propri prodotti agricoli**

Modulistica

COMMERCIO AL DETTAGLIO DI PROPRI PRODOTTI AGRICOLI
DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE*

AL COMUNE DI:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Al sensi della Legge 9 febbraio 1983, n.59, Il sottoscritto

COGNOME _____ NOME _____

C.F. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

DATA DI NASCITA: _____ CITTADINANZA: _____ SESSO: M F

LUOGO DI NASCITA: _____ STATO _____ PROVINCIA _____ COMUNE _____

RESIDENZA: VIA / PIAZZA _____ N. _____
CITTA' _____ CAP _____
PROVINCIA _____

IN QUALITA' DI:

 titolare dell'omonima Impresa IndividualePartita IVA (se già iscritto) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
con sede nel Comune di _____ provincia _____
Via, Piazza, _____ num. _____ CAP _____ tel _____
N.di iscrizione al Registro Imprese (se già iscritto) _____ CCIAA _____ **legale rappresentante della Società**Cod. fiscale | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Partita IVA (se diversa da C.F.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
denominazione. o ragione sociale _____
con sede nel Comune di _____ provincia _____
Via, Piazza, _____ num. _____ CAP _____ tel _____
N.di iscrizione al Registro Imprese (se già iscritto) _____ CCIAA _____

Trasmette domanda di autorizzazione/concessione relativa a:

AVVIO ATTIVITA' DI VENDITA SEZIONE A
 DOMANDA DI CONCESSIONE DI POSTEGGIO SEZIONE B

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA CHE SONO STATI COMPILATI ANCHE:

QUADRO AUTOCERTIFICAZIONE ALLEGATO A

Data _____

FIRMA del Titolare o Legale rappresentante _____

dichiara quanto contenuto nella rispettiva sezione:

SEZIONE A - AVVIO DELL'ATTIVITA'

TIPI DI PRODOTTO (specificare):

FORMA DI VENDITA

su area privata nei locali situati in (località, via, piazza, n° ecc.)

su area pubblica in forma itinerante

su area pubblica in posteggio isolato: istituito da istituire

su area pubblica mediante posteggio di mercato

specificare il mercato: frequenza
giornata

Eventuale automezzo

SEZIONE B - DOMANDA DI CONCESSIONE DI POSTEGGIO

AL COMUNE DI:

Al sensi della Legge 9 febbraio 1963, n.59, Il sottoscritto

COGNOME _____ NOME _____
C.F.

DATA DI NASCITA: _____ CITTADINANZA: _____ SESSO: M F

Trasmette, unitamente alla domanda di autorizzazione all'avvio dell'attività di vendita, la seguente domanda di concessione di posteggio:

UBICAZIONE: Via, piazza, ecc.
Frazione/Località

SUPERFICIE OCCUPATA MQ. BANCO MQ. AUTOMEZZO MQ.

POSTEGGIO ISOLATO MERCATO SPECIALIZZATO

MERCATO DI SERVIZIO PERIOD. MERCATO SALT. (FIERA)

DURATA: ANNUALE STAGIONALE DA _____ A _____

FREQUENZA: GIORNALIERA BISETTIM. SETTIMANALE

QUINDIC. MENSILE ALTRO SPECIFICARE _____

POSTEGGIO DI MERCATO N.

GIORNO/GIORNI O DATA DI SVOLGIMENTO:

EVENTUALE AUTOMEZZO:

QUADRO AUTOCERTIFICAZIONE**IL SOTTOSCRITTO DICHIARA INOLTRE:**

- di possedere la qualifica di produttore agricolo ai sensi dell'art. 3 della legge 59/1963, in quanto:
- a) proprietario/affittuario di terreni direttamente coltivati nel/i Comune/i di
- b) proprietario/affittuario di allevamenti direttamente condotti nel/i Comune/i di
- di produrre in proprio i seguenti prodotti agricoli nelle quantità lorde annue a fianco indicate:
- di produrre in proprio i seguenti prodotti ricavati da allevamento nelle quantità lorde annue indicate:
- che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della legge 31.5.1965, n. 575 (antimafia*);
- di essere a conoscenza che per la vendita di determinati prodotti (funghi, sementi ecc.) vanno rispettate le relative norme speciali.

Non possono esercitare l'attività di vendita dei propri prodotti coloro i quali:

- a) hanno riportato condanne, negli ultimi cinque anni, per delitti, previsti anche da leggi speciali, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, la salute pubblica;
- b) coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27.12.1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31.5.1965, n. 575;

* In caso di società, tutte le persone di cui al D.P.R. 252/98, art. 2, compilano l'allegato A.

ALLEGATO A

DICHIARAZIONI DI ALTRE PERSONE (SOCl) INDICATE ALL'ART. 2 D.P.R. 252/1998
(solo per le società quando è compilato il quadro autocertificazione)

COGNOME _____ NOME _____

C.F. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

DATA DI NASCITA: _____ CITTADINANZA: _____ SESSO: M F

LUOGO DI NASCITA: _____ STATO _____ PROVINCIA _____ COMUNE _____

RESIDENZA: VIA / PIAZZA _____ N. _____
CITTA' _____ CAP _____
PROVINCIA _____**DICHIARA:**

1. di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 5 della legge 59/1963;
2. che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575" (antimafia).

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano la applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 26 della L. 4.1.1968, n. 15.

FIRMA

Data

**VENDITA AL DETTAGLIO DI PROPRI PRODOTTI AGRICOLI
SU AREE PUBBLICHE MEDIANTE POSTEGGIO
AUTORIZZAZIONE**

IL COMUNE DI:

Vista la legge 9 febbraio 1963, n. 59

 Vista la deliberazione comunale n. dd. con la quale è stato istituito
 il posteggio isolato/il mercato

RILASCIA A:

COGNOME

NOME

C.F.

DATA DI NASCITA:

CITTADINANZA:

SESSO:

M F

LUOGO DI NASCITA:

STATO

PROVINCIA

COMUNE

RESIDENZA:

VIA / PIAZZA

N.

CITTA'

CAP

PROVINCIA

IN QUALITA' DI:

 titolare dell'omonima Impresa Individuale

Partita IVA (se già iscritto)

con sede nel Comune di

provincia

Via, Piazza,

num.

CAP

tel

N.di iscrizione al Registro Imprese (se già iscritto)

CCIAA

 legale rappresentante della Società

Cod. fiscale

Partita IVA (se diversa da C.F.)

denominazione. o ragione sociale

con sede nel Comune di

provincia

Via, Piazza,

num.

CAP

tel

N.di iscrizione al Registro Imprese (se già iscritto)

CCIAA

L'AUTORIZZAZIONE NUM.

per la vendita su area pubblica dei propri prodotti
mediante i posteggi indicati nell'allegata concessione

Tipi di prodotti agricoli e/o da allevamento posti in vendita:

Data

VENDITA PREVALENTE DI PROPRI PRODOTTI AGRICOLI COMUNICAZIONE*

AL COMUNE DI:

Ai sensi dell'art. 4 Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n.228, il sottoscritto

COGNOME NOME
C.F.

DATA DI NASCITA: CITTADINANZA: SESSO: M F

LUOGO DI NASCITA: STATO PROVINCIA COMUNE

RESIDENZA: VIA / PIAZZA N.
CITTA' CAP
PROVINCIA

IN QUALITA' DI:

titolare dell'omonima impresa individuale

Partita IVA (se già iscritto)
con sede nel Comune di provincia
Via, Piazza, num. CAP tel
N.di iscrizione al Registro Imprese (se già iscritto) CCIAA

legale rappresentante della Società

Cod. fiscale
Partita IVA (se diversa da C.F.)
denominazione. o ragione sociale
con sede nel Comune di provincia
Via, Piazza, num. CAP tel
N.di iscrizione al Registro Imprese (se già iscritto) CCIAA

Trasmette COMUNICAZIONE relativa a:

AVVIO DELL'ATTIVITA' DI VENDITA SEZIONE A
 DOMANDA DI CONCESSIONE DI POSTEGGIO SEZIONE B

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA CHE SONO STATI COMPILATI ANCHE:

QUADRO AUTOCERTIFICAZIONE ALLEGATO A

FIRMA del Titolare o Legale rappresentante

Data

dichiara quanto contenuto nella rispettiva sezione:

SEZIONE A - AVVIO DELL'ATTIVITA'

TIPI DI PRODOTTO (specificare)

FORMA DI VENDITA

Su area privata nei locali situati in (località, via, piazza, n° ecc.)Su area pubblica in forma itinerante Su area pubblica in posteggio isolato: istituito da istituire Su area pubblica mediante posteggio di mercato Specificare il mercato: frequenza
giornata

Eventuale automezzo

SEZIONE B - DOMANDA DI CONCESSIONE DI POSTEGGIO

AL COMUNE DI:

Ai sensi della Legge 9 febbraio 1963, n.59, il sottoscritto

COGNOME

NOME

C.F.

DATA DI NASCITA:

CITTADINANZA:

SESSO: M F

Trasmette, unitamente alla domanda di autorizzazione all'avvio dell'attività di vendita, la seguente domanda di concessione di posteggio:

UBICAZIONE:

Via, piazza, ecc.
Frazione/Località

SUPERFICIE OCCUPATA

MQ. BANCO MQ. AUTOMEZZO MQ. POSTEGGIO ISOLATO MERCATO SPECIALIZZATO MERCATO DI SERVIZIO PERIOD. MERCATO SALT. (FIERA)

DURATA:

ANNUALE STAGIONALE

DA

A

FREQUENZA:

GIORNALIERA BISETTIMAI SETTIMANALE QUINDIC. MENSILE ALTRO

SPECIFICARE

POSTEGGIO DI MERCATO N.

GIORNO/GIORNI O DATA DI SVOLGIMENTO:

EVENTUALE AUTOMEZZO:

QUADRO AUTOCERTIFICAZIONE

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA INOLTRE:

- di essere iscritto nel registro imprese in qualità di imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n.580;
- che intende vendere al dettaglio i seguenti prodotti provenienti in misura prevalente dalla propria azienda:

- di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art.4 Del d.lgs. 228/2001 (1);
che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della legge 31.5.1965, n. 575" (antimafia) (2);
- di essere a conoscenza che per la vendita di determinati prodotti (funghi, sementi ecc.) vanno rispettate le relative norme speciali.

- (1) Non possono esercitare l'attività di vendita diretta gli imprenditori agricoli, singoli o soci di società di persone e le persone giuridiche i cui amministratori:
- a) hanno riportato condanne, negli ultimi cinque anni, con sentenza passata in giudicato, per delitti, in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti;
 - b) sono stati sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27.12.1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31.5.1965, n. 575;
- (2) In caso di società, tutte le persone di cui al D.P.R. 252/98, art. 2, compilano l'allegato A.

Allegato 2

REGOLAMENTO DEI MERCATI COMUNALI SU AREE PUBBLICHE

Sommario:

- Articolo 1 Fonti normative
- Articolo 2 Definizioni terminologiche
- Articolo 3 Classificazione dei mercati
- Articolo 4 Mercati istituiti: caratteristiche
- Articolo 5 Tipologie di posteggio ammesse
- Articolo 6 Istituzione di nuovi mercati ed ampliamento dei mercati esistenti
- Articolo 7 Criteri e modalità per l'assegnazione dei posteggi nei mercati esistenti
- Articolo 8 Criteri e modalità per l'assegnazione dei posteggi nei mercati di nuova istituzione
- Articolo 9 Criteri, limiti e modalità per lo spostamento e la soppressione dei mercati
- Articolo 10 Canoni per la concessione dei posteggi
- Articolo 11 Orario di svolgimento dei mercati
- Articolo 12 Accesso ed uscita dai mercati
- Articolo 13 Requisiti di ammissione ai mercati
- Articolo 14 Durata della concessione di posteggio
- Articolo 15 Subingresso nella concessione di posteggio
- Articolo 16 Sospensione e revoca della concessione di posteggio
- Articolo 17 Partecipazione ai mercati saltuari
- Articolo 18 Dimensione dei posteggi
- Articolo 19 Esposizione dei prezzi
- Articolo 20 Allestimento e sgombero dei banchi
- Articolo 21 Viabilità
- Articolo 22 Tende di copertura del posteggio
- Articolo 23 Vincoli e divieti relativi all'operatività
- Articolo 24 Vincoli e divieti per merceologia
- Articolo 25 Vendita e somministrazione di sostanze alimentari
- Articolo 26 Responsabilità
- Articolo 27 Sorveglianza
- Articolo 28 Sanzioni

Allegati al Regolamento:

- Allegato 1 Mercati di servizio
- Allegato 2 Mercati specializzati
- Allegato 3 Mercati saltuari (fiere)
- Allegato 4 Mercati temporanei
- Allegato 5 Posteggi isolati
- Allegato 6 Planimetria/e della/e area/e di mercato

Art. 1 **Fonti normative**

1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento dei mercati comunali su area pubblica in conformità con i seguenti provvedimenti normativi e atti di indirizzo di fonte superiore:
 - a) Legge Provinciale 8 maggio 2000, n. 4 "Disciplina dell'attività commerciale in provincia di Trento", in particolare agli articoli 13, 14, 15, 16;
 - b) Decreto del Presidente della Giunta Provinciale n.32-50/Leg. di data 18 dicembre 2000, che costituisce il Regolamento di esecuzione della Legge Provinciale 8 maggio 2000, n. 4 (Capo V, articoli 17-27) e ss.mm.;
 - c) Deliberazione della Giunta Provinciale n. 3202 di data 30 novembre 2001, riguardante gli "Indirizzi generali in materia di commercio su aree pubbliche".
2. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni contenute nelle fonti normative elencate al precedente comma 1.

Art. 2 **Definizioni terminologiche**

1. Ai fini delle successive disposizioni, deve intendersi:
 - a) per "legge", la Legge Provinciale 8 maggio 2000, n.4 intitolata "Disciplina dell'attività commerciale in provincia di Trento";
 - b) per "regolamento", il Regolamento di esecuzione della predetta legge provinciale;
 - c) per "indirizzi provinciali", le direttive di cui all'allegato 1 alla delibera della Giunta Provinciale n.3202 di data 30 novembre 2001.
2. Agli effetti delle disposizioni contenute nel presente regolamento deve altresì intendersi:
 - a) per "aree pubbliche", le strade o piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio e ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;
 - b) per "posteggio", la parte di area pubblica o di area privata di cui il Comune abbia la disponibilità, che viene data in concessione al titolare della attività disciplinata dalla legge;
 - c) per "somministrazione di alimenti e bevande", la vendita di tali prodotti effettuata unitamente alla predisposizione di impianti o attrezzature per consentire agli acquirenti di consumare sul posto i prodotti ivi acquistati;
 - d) per "mercato periodico" la presenza, nei giorni stabiliti secondo intervalli regolari nel corso della settimana o del mese, anche limitatamente a periodi stagionali e sulle aree a ciò destinate, di almeno due operatori autorizzati a esercitare mediante posteggio l'attività disciplinata dall'articolo 14, comma 1, lettera a) della legge;
 - e) per "mercati saltuari", i mercati che si svolgono di norma con cadenza annuale o, in ogni caso, con cadenza superiore a quella mensile, in occasione di festività locali o per motivi di tradizione;
 - f) per "posteggi isolati", i posteggi utilizzati con frequenza periodica e assegnati in un'area dove sia autorizzato all'esercizio un solo operatore al giorno.

Art. 3 **Classificazione dei mercati**

1. Ai fini del presente regolamento i "mercati periodici" di cui al precedente articolo 2 sono distinti in "mercati di servizio" e in "mercati specializzati", mentre i "mercati non periodici" sono distinti in "mercati saltuari" e in "mercati temporanei".
2. Costituiscono "mercati di servizio" quelli istituiti per una o più delle seguenti finalità:
 - a) per corrispondere ad esigenze di servizio della popolazione residente e fluttuante non soddisfatte dalla locale rete commerciale a posto fisso;
 - b) per assicurare ai consumatori maggiori possibilità o alternative di acquisto;
 - c) per promuovere la valorizzazione e la rivitalizzazione dei centri storici o di località a vocazione turistica, nonché per favorire la riqualificazione di particolari ambiti urbani.
3. Sono classificati "mercati specializzati", sia a carattere periodico che saltuario, i mercati

riservati alla vendita di specifiche categorie di prodotti e finalizzati alla promozione ed alla vendita di particolari prodotti artigianali o agroalimentari locali e, comunque, alla vendita di beni la cui trattazione comporti un elevato grado di specializzazione.

4. Sono classificati "mercati temporanei" quelli istituiti in relazione a tradizioni o manifestazioni locali ricorrenti annualmente, come le sagre o iniziative analoghe, o ancora in collegamento con manifestazioni straordinarie di carattere sportivo, ricreativo, culturale, turistico, religioso, politico e similari.
5. Sono classificati "mercati saltuari", e comunemente definiti fiere, quelli che si svolgono almeno una volta all'anno con individuazione certa della data o del periodo.

Art. 4

Mercati istituiti: caratteristiche

1. I mercati su aree pubbliche istituiti e attivati sul territorio comunale, la relativa classificazione, la data, la frequenza e l'area di svolgimento, il numero e la tipologia dei posteggi ammessi, per ciascuno dei mercati medesimi sono stabiliti secondo quanto riportato negli **Allegati 1, 2, 3, 4 e 6** al presente regolamento.
2. I posteggi isolati istituiti ed attivati sul territorio comunale sono stabiliti secondo quanto riportato nell'**Allegato 5** del presente regolamento.

Art. 5

Tipologie di posteggio ammesse

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 4 degli indirizzi provinciali, le tipologie di posteggio ammesse nei mercati di servizio e saltuari esistenti o di nuova istituzione sono da prevedersi esclusivamente fra le seguenti:
 - a) generi alimentari (quali: formaggi e salumi, frutta e verdura, bevande, dolci, pasticceria, rosticceria);
 - b) generi non alimentari (compresi i prodotti dell'abbigliamento, la pelletteria e le calzature);
 - c) vendita e somministrazione di bevande, panini e cibi cotti al fine di garantire la continuità del servizio di somministrazione nell'ambito dei mercati e secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, lettera b) degli indirizzi provinciali;
 - d) vendita dei propri prodotti da parte dei produttori agricoli o di prodotti vari da parte degli altri soggetti di cui all'articolo 3, comma 7 degli indirizzi provinciali.
2. Nel rispetto di quanto disposto al precedente comma 1, le tipologie di posteggio specificamente stabilite per i singoli mercati di servizio, specializzati, saltuari e temporanei sono quelle riportate, rispettivamente, negli **Allegati 1, 2, 3 e 4** del presente regolamento.
3. Le tipologie di posteggio di cui al precedente comma 2 costituiscono obbligatorio riferimento ai fini della conversione delle autorizzazioni, da effettuarsi ai sensi dell'articolo 30, comma 4 del regolamento.

Art. 6

Istituzione di nuovi mercati ed ampliamento dei mercati esistenti

1. L'eventuale istituzione di nuovi mercati ed ampliamento di quelli esistenti si provvede mediante aggiornamento della presente disciplina e dei relativi allegati, nel rispetto degli indirizzi provinciali vigenti.
2. Ai fini di cui al precedente comma 1 dovrà essere acquisito il preventivo parere delle associazioni degli operatori di commercio su aree pubbliche maggiormente rappresentative a livello provinciale.

Art. 7
Criteria e modalità per l'assegnazione
dei posteggi nei mercati esistenti

1. L'assegnazione della titolarità dei posteggi relativi a mercati di servizio e saltuari esistenti che si rendessero disponibili a seguito dell'ampliamento dell'area o per revoca della concessione o ancora per rinuncia da parte del titolare, è disposta nei confronti dei soggetti che risultino validamente inseriti nella graduatoria di mercato, operando nel rispetto dell'ordine stabilito dalla medesima.
2. Qualora i posteggi disponibili siano più di due, la metà viene assegnata in via prioritaria ai titolari di concessione nello stesso mercato che li richiedano per trasferire la concessione in altro posteggio, rendendo con ciò disponibile quello di cui sono già titolari. Nel caso in cui i posteggi disponibili siano di numero dispari, la quota da assegnare ai titolari è computata con arrotondamento per difetto.
3. Per i fini di cui ai commi precedenti dovranno essere stabiliti di volta in volta con apposito atto e previa consultazione delle associazioni degli operatori del commercio su aree pubbliche maggiormente rappresentative a livello provinciale, i criteri di priorità per l'assegnazione dei posteggi disponibili, tenendo conto:
 - a) della situazione oggettiva dell'area rispetto alla ampiezza della sede stradale, rapportata alle dimensioni dei singoli posteggi;
 - b) dell'eventuale esigenza di assicurare allacciamenti idrici, elettrici, fognari;
 - c) della necessità di accorpate o di trasferire posteggi del settore alimentare per esigenze igienico - sanitarie o di tutela ambientale;
 - d) della anzianità di rilascio della concessione e della anzianità di esercizio della attività commerciale su aree pubbliche.
4. Con i criteri e con le modalità di cui al precedente comma 3 è disposta la riassegnazione dei posteggi anche in caso di spostamento totale o parziale della area mercatale.
5. L'assegnazione dei posteggi di mercato ai nuovi titolari è comunque disposta nel rispetto delle tipologie di posteggio prestabilite per il mercato di riferimento, come espressamente riportate negli **Allegati** del presente regolamento.
6. Il possesso di autorizzazione per settori merceologici aventi contenuto più ampio rispetto alla tipologia di posteggio indicata nel provvedimento di concessione, non abilita alla trattazione dei relativi prodotti sul posteggio oggetto della concessione medesima, ma unicamente alla loro vendita in forma itinerante ovvero nei casi di sostituzione temporanea dei titolari assenti in altri mercati.
7. L'assegnazione temporanea dei posteggi per assenza dei titolari come prevista dall'articolo 14, comma 2 della legge è disposta secondo l'ordine della apposita graduatoria formata per ciascun mercato, esclusivamente sulla base della anzianità di frequenza sul mercato medesimo.
8. L'inserimento in graduatoria è disposto nei confronti dei soggetti muniti di idoneo titolo autorizzatorio e che abbiano presentato domanda in tal senso.
9. Sono esclusi dalla graduatoria summenzionata i soggetti il cui titolo autorizzatorio sia stato revocato o rinunciato o che non abbiano partecipato ad alcuna operazione di assegnazione dei posteggi per almeno ~~due anni consecutivi~~ **un anno consecutivo**.
10. La graduatoria di cui al comma 7 è ottenuta attribuendo un punteggio per ciascuna presenza pari a 0,1 punti. Per "presenza" deve intendersi l'effettiva partecipazione del titolare della autorizzazione all'operazione di assegnazione dei posteggi, che è comunemente denominata "spunta" e che è svolta dagli incaricati comunali preposti a tale compito. Detta operazione deve avvenire anteriormente all'orario di apertura del mercato, come stabilito negli **Allegati** del presente regolamento.
11. All'operazione di assegnazione dei posteggi in sostituzione del titolare della autorizzazione è ammessa la presenza dell'eventuale coadiutore familiare o di un dipendente iscritto all'INPS o di uno dei soci accomandatari per le società in accomandita semplice o di uno dei soci per quelle in nome collettivo che siano anche soci lavoratori.
12. E' esclusa ogni forma di rappresentanza o delega a soggetti diversi da quelli indicati al precedente comma 11. e l'attribuzione di punteggio a operatori non in grado di collocare il banco vendita ed esporre la merce all'atto della eventuale assegnazione temporanea del

- posteggio.
13. La graduatoria di cui al comma 7 è aggiornata ogni quattro mesi per i mercati di servizio di durata annuale e una volta all'anno per i mercati saltuari, per i mercati di servizio stagionali e per i mercati temporanei.
 14. La graduatoria formulata per i fini di cui al comma 3 è predisposta ogni qualvolta si verificano le condizioni di cui al comma 2.
 15. L'assegnazione dei posteggi riservati ai produttori agricoli o agli altri soggetti di cui all'articolo 3, comma 7 degli indirizzi provinciali, è regolata dagli stessi criteri previsti dal presente articolo per gli operatori esercenti su aree pubbliche.
 16. È fatto salvo il punteggio acquisito dagli operatori nelle graduatorie dei singoli mercati fino alla data di efficacia del presente atto.

Art. 8
Criteri e modalità per l'assegnazione
dei posteggi nei mercati di nuova istituzione

1. Ai fini della assegnazione della titolarità dei posteggi relativi ai mercati di servizio e saltuari di nuova istituzione si dovrà provvedere attraverso l'atto istitutivo o con un provvedimento di aggiornamento della presente disciplina ad individuare i criteri di priorità per la formazione della graduatoria, utilizzando uno o più dei seguenti criteri:
 - a) sorteggio fra i richiedenti, da effettuarsi alla presenza dei rappresentanti delle organizzazioni provinciali degli esercenti su aree pubbliche;
 - b) anzianità di rilascio della autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche;
 - c) ordine cronologico di presentazione delle domande di concessione del posteggio.
2. Con gli stessi criteri di cui al precedente comma 1 è disposta anche la assegnazione dei posteggi riservati ai produttori agricoli o agli altri soggetti di cui all'articolo 3, comma 7 degli indirizzi provinciali, per i quali siano stati riservati nei mercati di nuova istituzione uno o più posteggi.
3. Limitatamente ai mercati saltuari, potrà essere previsto quale criterio di priorità anche la titolarità di posteggio in uno o più mercati periodici dello stesso comune o ancora la presenza in una o più graduatorie dei mercati comunali.
4. Relativamente ai mercati specializzati di eventuale istituzione, l'assegnazione dei posteggi potrà essere stabilita secondo uno dei seguenti criteri:
 - a) sulla base di una valutazione comparata delle caratteristiche qualitative dei prodotti proposti rispetto alle finalità perseguite attraverso l'istituzione del mercato stesso;
 - b) tenendo conto della conformità merceologica dei prodotti proposti con le specifiche tipologie di posteggio individuate nell'atto istitutivo del mercato, prevedendo in questo caso anche i criteri di priorità da seguire in caso di eccedenza di domande concorrenti.
5. Per i mercati temporanei, oltre a stabilire con apposito atto l'area, il limite massimo di posteggi ammessi e le tipologie di posteggio previste, dovranno essere previsti i criteri di priorità da adottare in caso di domande eccedenti il numero di posteggi disponibili. Agli operatori cui sono assegnati posteggi nei mercati temporanei è rilasciata l'autorizzazione di cui all'articolo 25 del regolamento.
6. Nei mercati di servizio e saltuari si potranno riservare un certo numero di posteggi ai seguenti soggetti:
 - a) produttori agricoli che esercitano l'attività secondo i termini e le modalità previsti dalla legge 09 febbraio 1963, n. 59 o dall'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n.228;
 - b) artigiani iscritti all'albo e che vendono esclusivamente i propri prodotti;
 - c) associazioni senza scopo di lucro, che vendono prodotti a scopo di beneficenza e di solidarietà sociale;
 - d) invalidi iscritti nella apposita lista presso l'Ufficio provinciale del lavoro.
7. Nel caso di cui al precedente comma 6 si dovranno prevedere nell'atto costitutivo del mercato anche le disposizioni applicabili, determinando i criteri di priorità da utilizzare in caso di domande eccedenti il numero di posteggi riservati alle predette categorie di soggetti.
8. Qualora uno o più esercenti il commercio su aree pubbliche mettano gratuitamente a disposizione del Comune un'area privata, attrezzata o meno, scoperta o coperta, per

l'esercizio dell'attività di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a) della legge, tale area potrà essere inserita fra quelle destinate allo svolgimento di mercati periodici. In questo caso i predetti esercenti avranno titolo a che siano loro assegnati, secondo le norme sulla concessione delle aree pubbliche previste dalla legge e dal regolamento e nel rispetto degli indirizzi provinciali, i posteggi richiesti sull'area offerta.

9. Nella localizzazione delle aree private di cui al precedente comma 8, dovranno comunque essere rispettate le prescrizioni recate dagli strumenti urbanistici, nonché le limitazioni e i divieti posti ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lettera b), della legge provinciale e riferiti alla tutela delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale o ancora riferite a motivi di polizia stradale, di carattere igienico – sanitario, di pubblico interesse.
10. Quanto previsto dai precedenti commi 8 e 9 può valere anche quale possibilità alternativa allo spostamento totale o parziale dei mercati esistenti.

Art. 9

Criteri, limiti e modalità per lo spostamento e la soppressione dei mercati

1. L'eventuale spostamento di sede dei mercati esistenti è consentito, previa approvazione di motivato provvedimento comunale e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 16, comma 3 della legge e dall'articolo 24, comma 3 del regolamento, con l'osservanza delle seguenti modalità e limiti:
 - a) lo spostamento forzoso deve essere motivato da prevalenti ragioni di pubblico interesse, quali la destinazione dell'area ad altro rilevante e prevalente uso pubblico, l'indisponibilità temporanea della stessa per esecuzione di lavori, per la tutela della sicurezza pubblica. Non può essere disposto al solo scopo di creare zone di rispetto per tutelare la posizione di operatori esercenti su aree private;
 - b) lo spostamento disposto per ragioni di pubblico interesse deve essere motivato da fatti e situazioni oggettive, che siano sopravvenute successivamente alla istituzione del mercato o comunque alla sua ultima localizzazione e, qualora lo spostamento sia disposto temporaneamente per esecuzione di lavori che interessano l'area in questione, questo dovrà avvenire previa la verifica e con l'adozione delle misure necessarie a ridurre al massimo i tempi di esecuzione dei lavori stessi;
 - c) l'adozione del provvedimento attinente lo spostamento forzoso del mercato, sia questo totale o parziale, viene assunta fatti salvi i casi di spostamenti urgenti e imprevedibili motivati da ragioni di sicurezza e di ordine pubblico, previa la consultazione delle associazioni maggiormente rappresentative a livello provinciale degli operatori del commercio su aree pubbliche;
 - d) lo spostamento di sede del mercato o di parte dei posteggi dello stesso, può essere disposto anche a seguito di motivata richiesta presentata da almeno due terzi degli operatori titolari di posteggio sul mercato o sull'area mercatale interessata; in tal caso la nuova area di localizzazione del mercato o di parte dello stesso è scelta dal Comune nel rispetto di quanto stabilito all'articolo 2, comma 6 degli indirizzi generali;
 - e) lo spostamento della data di svolgimento dei mercati può disporsi per motivi contingenti per evitare la contestualità con festività infrasettimanali o in via permanente; in quest'ultimo caso lo spostamento può essere disposto esclusivamente per i motivi e con le modalità di cui alla precedente lettera d).
2. La soppressione dei mercati esistenti o di parte dei posteggi sui medesimi è consentita, previa adozione di un motivato provvedimento comunale, nei seguenti casi:
 - a) mancanza di domande per partecipazione ai mercati di nuova istituzione;
 - b) revoca della concessione verso tutti i titolari di posteggio disposta ai sensi dell'articolo 24, comma 1 del regolamento e mancanza di domande di partecipazione nel corso dell'anno successivo all'ultima revoca.

Art. 10

~~Canoni per la concessione dei posteggi~~

- ~~1. In relazione a quanto previsto dall'articolo 16, comma 2, lettera e) della legge, i canoni per la concessione dei posteggi di mercato e dei posteggi isolati sono aggiornati tenendo conto:
 - ~~a) dell'aumento dei prezzi al consumo rilevato dal Servizio Statistica della Provincia Autonoma di Trento e registrate successivamente all'ultimo adeguamento;~~
 - ~~b) delle eventuali infrastrutture di servizio predisposte sulle aree di mercato e per i singoli posteggi, quali allacciamenti elettrici, idrici e fognari, nonché delle modalità per lo smaltimento dei rifiuti, per l'allestimento dei servizi igienici e di altri fatti connessi.~~~~
- ~~2. I canoni per la concessione dei posteggi saranno determinati con apposito atto, successive all'approvazione del presente regolamento e rideterminati secondo importi a metro quadrato.~~
- ~~3. Il canone di cui al precedente comma 2. è computato in base alla porzione di area risultante dall'atto di concessione e riscossi dal Comune nella stessa giornata di effettuazione del mercato quando trattasi di mercati saltuari e temporanei e comunque di sostituzione temporanea ("spunta"), mentre per i mercati periodici è applicata una procedura di riscossione che tiene conto delle presenze complessivamente effettuate entro intervalli di tempo che saranno successivamente stabiliti con apposito provvedimento.~~
- ~~4. L'abbandono anticipato del posteggio, anche per cause di forza maggiore, non comporta la restituzione del canone.~~

REGOLAMENTO DI APPLICAZIONE DEL CANONE PER LA CONCESSIONE DEI POSTEGGI PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

- 1. Ai fini del presente regolamento si intende per "canone di posteggio" il corrispettivo dovuto dal titolare della concessione, o dall'occupante di fatto (così detto "spuntista"), per l'occupazione di posteggi su aree pubbliche o gravate da servitù di pubblico passaggio, nell'ambito dei mercati organizzati sul territorio comunale, per i servizi resi dal Comune in relazione all'apprestamento delle aree di mercato stesse.**
- 2. In forza dell'articolo 16, comma 1 – lett. f), della Legge Provinciale 30 luglio 2010, n.17 "Disciplina dell'attività commerciale", i Comuni stabiliscono i canoni per la concessione dei posteggi, tenuto conto anche delle infrastrutture di servizio predisposte sulle aree di mercato oltre che all'aumento dei prezzi al consumo rilevato dal Servizio Statistica della PAT e registrato successivamente all'ultimo adeguamento.**
Per infrastrutture di servizio si intendono, oltre agli eventuali servizi di apprestamento e manutenzione delle infrastrutture collocate su aree mercatali, quali gli impianti elettrici, idrici e fognari, anche i servizi effettivamente prestati nelle aree di mercato, quali ad esempio:
 - il servizio di vigilanza reso per il mercato o per l'assegnazione dei posteggi agli "spuntisti";
 - i servizi sostitutivi di quelli di "sportello" eventualmente effettuati anche sull'area di mercato da parte di personale del Comune, quali ritiro delle domande degli operatori, consegna di autorizzazioni o concessioni, calcolo e riscossione dei canoni e dei corrispettivi dovuti a seguito dell'occupazione medesima;
 - i servizi di allestimento dell'area mercatale, quali la collocazione e la rimozione di barriere, transenne, cartelli stradali;
 - la rimozione e il riposizionamento di parti di arredo urbano movimentate appositamente per il mercato.
- 3. La tariffa è determinata annualmente dal competente organo comunale, avendo riguardo ai costi previsti per l'apprestamento delle aree di mercato, di cui al**

precedente articolo 2, e alla superficie di mercato complessiva, espressa in mq, effettivamente occupata l'anno precedente.

4. Il canone di posteggio è quantificato moltiplicando la tariffa, di cui al precedente articolo 3, per la superficie utile occupata, espressa in metri quadrati per i giorni di presenza effettuati, rilevati dalla amministrazione comunale.

La superficie utile occupata, ai fini della commisurazione dell'importo dovuto, è quella risultante dall'atto di concessione del posteggio, sia che venga utilizzato dal titolare che dall'occupante di fatto.

La superficie del posteggio è espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni al mezzo metro quadrato superiore.

L'abbandono anticipato del posteggio, anche per cause di forza maggiore, non comporta la restituzione del canone.

5. Il canone di posteggio è dovuto dai concessionari per l'occupazione di posteggi su aree pubbliche o gravate da servitù di pubblico passaggio e dagli occupanti di fatto (c.d. spuntisti).

- **Il canone di posteggio è corrisposto, in via posticipata ogni anno, mediante avviso bonario predisposto dai competenti uffici, indicando il canone liquidato per l'anno di riferimento.**
- **Per il mercato saltuario (fiere) la riscossione del canone deve avvenire, di norma, anticipatamente o contestualmente all'assegnazione del posteggio a mezzo del personale incaricato dal Comune, che rilascerà apposita ricevuta di pagamento.**
- **Il canone di posteggio non è dovuto quando è di importo inferiore od uguale a dieci (10) euro o quando trattasi di mercati istituiti all'interno di eventi patrocinati dal Comune di Telve.**
- **In caso di mancato pagamento dell'avviso bonario, la riscossione coattiva avverrà nelle forme e con la disciplina delle leggi in vigore.**

7 Il presente Regolamento entrerà in vigore a decorrere dalla data di esecutività della delibera di approvazione;

Art. 11

Orario di svolgimento dei mercati

1. I mercati comunali su area pubblica si svolgono entro la fascia oraria di apertura e di chiusura stabilita per ciascun mercato negli **Allegati** alla presente disciplina.
2. In caso di eventi urgenti e imprevedibili, gli orari di svolgimento dei singoli mercati possono essere modificati dal Sindaco con apposita ordinanza.
3. Nel caso in cui un mercato venga a coincidere con una giornata festiva infrasettimanale o con manifestazioni tradizionali e straordinarie, il mercato medesimo potrà essere effettuato nella giornata, anticipato o posticipato. Il Sindaco stabilirà il giorno di effettivo svolgimento con apposita ordinanza, da adottare almeno trenta giorni prima in caso di giornate festive e di manifestazioni tradizionali o almeno otto giorni prima nel caso di manifestazioni straordinarie.
4. Le ordinanze sindacali di cui ai precedenti commi 2 e 3 devono essere tempestivamente e preventivamente comunicate alle associazioni maggiormente rappresentative a livello provinciale degli operatori del commercio su aree pubbliche.

Art. 12

Accesso ed uscita dai mercati

1. Negli **Allegati** al presente regolamento sono puntualmente stabilite l'ora di inizio

- dell'allestimento dei banchi e l'ora in cui deve essere concluso lo sgombero dell'area.
2. Gli operatori non possano abbandonare di propria iniziativa il mercato prima dell'orario di chiusura, fatti salvi i casi di forza maggiore, quali intemperie che mettano in pericolo la staticità delle installazioni o arrechino danno alle merci o problemi riferiti alle condizioni di salute personale o dei familiari.
 3. Nei casi possibili di cui al precedente comma 2 le uscite anticipate dal mercato sono comunque preventivamente autorizzate dal personale preposto alla vigilanza.
 4. Per ogni mercato può essere nominato un rappresentante degli operatori ed un suo sostituto, cui è affidato il compito di esporre agli incaricati della vigilanza urbana ed alla Amministrazione comunale le esigenze relative alla chiusura anticipata del mercato.
 5. Il rappresentante e il sostituto di cui al precedente comma 4. sono eletti a maggioranza semplice dai titolari delle concessioni di posteggio del mercato.

Art. 13 **Requisiti di ammissione ai mercati**

1. Ai mercati di servizio e specializzati sono ammessi:
 - a) gli esercenti il commercio su aree pubbliche muniti dell'autorizzazione prevista dall'articolo 15, comma 2 della legge e titolari di concessione di posteggio per detti mercati;
 - b) gli eventuali produttori agricoli, singoli o associati, che esercitano l'attività secondo i termini e le modalità previsti dalla legge 09.02.1963 nr. 59 o dall'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n.228 nonché gli eventuali altri soggetti di cui all'articolo 3, comma 7 degli indirizzi provinciali e titolari di concessione di posteggio per detti mercati;
 - c) gli esercenti il commercio su aree pubbliche muniti dell'autorizzazione prevista dall'articolo 14, comma 2 della legge e dall'articolo 18, comma 1, lettera b) del regolamento, inseriti nella graduatoria del mercato e limitatamente ai giorni di assenza dei titolari di concessione.
2. Ai mercati saltuari sono ammessi:
 - a) i soggetti di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 1 e in possesso di concessione di posteggio per detti mercati;
 - b) gli esercenti il commercio su aree pubbliche muniti dell'autorizzazione prevista dall'articolo 15, commi 2 e 3 della legge e dall'articolo 18, comma 1, lettera a) del regolamento, titolari di concessione di posteggio per detti mercati;
 - c) gli esercenti il commercio su aree pubbliche, muniti della autorizzazione prevista dall'articolo 14, comma 2 della legge e dall'articolo 18, comma 1, lettera b) del regolamento, inseriti nella graduatoria del mercato, nei giorni di assenza dei titolari di concessione.

Art. 14 **Durata della concessione di posteggio**

1. La concessione dell'area relativa ai posteggi dei mercati periodici e saltuari e dei posteggi isolati ha durata di anni dieci.
2. La concessione dell'area relativa ai posteggi dei mercati temporanei è limitata al giorno o ai giorni di effettuazione dei medesimi.
3. Le concessioni sono rinnovate, in assenza di motivi ostativi di pubblico interesse, per un periodo di uguale durata.
4. La scadenza della concessione è comunicata per iscritto al titolare della stessa in tempo utile per la presentazione della richiesta di rinnovo.
5. In caso di subingresso o di sostituzione di una concessione a seguito di revoca o rinuncia del titolare, la concessione del subentrante o del nuovo operatore ha durata pari al periodo residuo della concessione originaria.
6. Nel provvedimento di concessione è indicata la tipologia merceologica del posteggio, che va mantenuta per tutta la durata della concessione, anche in caso di subingresso.
7. Il numero corrispondente al posteggio assegnato è annotato sulla autorizzazione in possesso dell'operatore e sul provvedimento di concessione dell'area.

8. La concessione non ha validità al di fuori dell'area riferita al posteggio o ai posteggi oggetto di concessione.
9. L'eventuale scambio di posizione di posteggi fra operatori all'interno dello stesso mercato potrà essere autorizzato dal Comune mediante modifica delle relative concessioni.

Art. 15

Subingresso nella concessione di posteggio

1. Il subingresso nella concessione del posteggio di mercato è disciplinato dalle disposizioni previste dal regolamento e, in particolare, dagli articoli 20 e 23, commi 3, 4 e 5.
2. Le concessioni rilasciate in subingresso hanno durata pari al periodo residuo delle concessioni originarie, come previsto anche dall'articolo 14 comma 5 delle presenti Norme.
3. La concessione non può essere ceduta a nessun titolo se non con l'azienda commerciale. È altresì consentita la cessione di rami aziendali, intesi come il complesso di beni, inclusi gli eventuali posteggi, connessi con una fra le autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche di cui un soggetto risulta titolare.
4. Nessun operatore può utilizzare più di due posteggi nell'ambito dello stesso mercato, salvo il caso in cui trattasi di società di persone cui siano conferite aziende per l'esercizio del commercio su aree pubbliche operanti nello stesso mercato.
5. E' facoltà del Comune consentire che qualora due o più operatori titolari di posteggio di un mercato subentrino per acquisto in una azienda titolare nello stesso mercato della concessione di un posteggio contiguo, la concessione degli acquirenti sia ampliata comprendendo l'area relativa al posteggio acquisito, a condizione che il cedente provveda a ripartire preventivamente il ramo aziendale e accetti di restituire al Comune una quota della superficie relativa alla concessione originaria in misura non inferiore ad un metro lineare di lunghezza del banco, che viene in tal modo sottratto alla disponibilità degli acquirenti e utilizzato dal Comune come spazio libero per la circolazione pedonale.
6. L'operazione di cui al precedente comma 5 comporta la rideterminazione della planimetria del mercato ed è consentita agli operatori subentranti per una sola volta sullo stesso mercato.
7. Nei casi in cui il Comune ritenga utile accogliere la richiesta di cui al precedente comma 5 viene applicata la seguente procedura:
 - a) il cedente presenta domanda per ottenere la sostituzione del ramo aziendale costituito dal posteggio e conseguentemente della autorizzazione e della concessione con due o più posteggi corrispondenti ad altrettanti rami aziendali, per una superficie in ogni caso inferiore a quella originaria;
 - b) alla domanda devono essere allegati gli atti relativi alle promesse di vendita nei confronti di uno o più titolari dei posteggi attigui;
 - c) il Comune rilascia i nuovi titoli con una prescrizione che vincola gli stessi alla vendita a terzi dei corrispondenti rami aziendali;
 - d) a cessione avvenuta, gli acquirenti presentano domanda di volturazione e contestuale istanza di accorpamento con i posteggi attigui della cui concessione sono già titolari.

Art. 16

Sospensione e revoca della concessione di posteggio

1. La sospensione della concessione di posteggio, fino a un massimo di venti giorni, è disposta come sanzione accessoria nei casi di particolare gravità o recidiva di cui all'articolo 20, comma 2 della legge. In tal caso la sospensione della concessione è di durata pari al periodo di sospensione della corrispondente autorizzazione.
2. La sospensione o la revoca della concessione di posteggio possono essere disposte per motivi di pubblico interesse, senza oneri per il Comune, secondo quanto previsto dall'articolo 16, comma 3, della legge. In tal caso il titolare della concessione ha titolo ad ottenere, per il tempo della sospensione o in luogo del posteggio revocato, un altro posteggio nel mercato o nel territorio comunale, secondo le modalità previste dall'articolo 24, comma 3, del regolamento.
3. La revoca della concessione di posteggio è disposta nel caso di assenza dal mercato per un periodo superiore a quello stabilito dall'articolo 24, comma 1 del regolamento, qualora

l'assenza sia imputabile al titolare della concessione. Per disporre la revoca deve essere osservata la procedura prevista dall'articolo 5 del regolamento.

Art. 17 **Partecipazione ai mercati saltuari**

1. Le domande di partecipazione ai mercati saltuari devono essere presentate fra il novantesimo ed il sessantesimo giorno antecedente il loro svolgimento.
2. Durante il decennio di durata della concessione, ai fini della partecipazione alle edizioni di mercati saltuari successive alla prima, gli operatori titolari di posteggio devono far pervenire entro il termine di cui al precedente comma 1 apposita comunicazione scritta di conferma della loro partecipazione.
3. Il mancato o ritardato invio della comunicazione di conferma di cui al precedente comma 2 comportano l'esclusione dalla possibilità di partecipazione al mercato saltuario per l'anno corrente nonché la revoca della concessione per la residua durata della stessa.

Art. 18 **Dimensione dei posteggi**

1. I posteggi dei singoli mercati sono delimitati in conformità alle planimetrie di cui all'**Allegato 6** del presente regolamento.
2. L'area concessa a posteggio può comprendere uno spazio per l'automezzo e tale circostanza deve essere espressamente menzionata nell'atto di concessione.
3. Tra un banco e l'altro deve essere lasciato libero un passaggio di almeno cinquanta centimetri.
4. La lunghezza frontale del banco non può superare quella indicata in concessione e la profondità è prestabilita allo scopo di mantenere l'allineamento dei banchi lungo il percorso stradale.

Art. 19 **Esposizione dei prezzi**

1. In conformità a quanto previsto dall'articolo 22 della legge, le merci esposte sui banchi di vendita o su attrezzature equivalenti devono recare in modo chiaro e ben visibile l'indicazione del relativo prezzo di vendita al pubblico.
2. Quando sono esposti insieme più esemplari di un medesimo articolo normalmente venduto ad unità, identici e/o dello stesso valore, è sufficiente la apposizione di un unico cartellino contenente l'indicazione del prezzo.

Art. 20 **Allestimento e sgombero dei banchi**

1. Non sono ammessi al mercato operatori la cui attrezzatura sia priva degli indispensabili requisiti di pulizia e decoro.
2. Gli operatori debbono allestire il banco con ordine, senza produrre schiamazzi o eccessivi rumori e senza abbandonare al suolo carte, cartoni, attrezzi, merce o altro materiale.
3. Gli operatori in possesso di automezzo non possono utilizzare lo stesso come banco di vendita, ad eccezione del caso in cui l'automezzo risulta regolarmente attrezzato a tale scopo.
4. E' fatto assoluto divieto di esporre gli articoli posti in vendita oltre le aree assegnate in concessione.
5. Prima di lasciare il posto loro assegnato, gli operatori del mercato devono provvedere ad una accurata pulizia del suolo pubblico in loro concessione nonché al deposito dei rifiuti relativi al proprio posteggio negli appositi contenitori.
6. All'asporto dei contenitori dei rifiuti ed alla pulizia dell'area di pertinenza provvede il Comune, con personale e mezzi propri.

Art. 21
Viabilità

1. Durante l'attività di vendita è fatto divieto di circolazione ad ogni sorta di veicolo, anche se condotto a mano, nelle strade o aree riservate al mercato.
2. Il divieto di cui al precedente comma 1 è segnalato con opportuni sbarramenti a cura del Comune e viene attuato anche a mezzo dello sgombero forzato dei veicoli rimasti eventualmente in sosta, conformemente alle normative esistenti in materia di sicurezza e di circolazione stradale.
3. Il divieto di cui sopra non riguarda il transito dei mezzi di soccorso ed emergenza.

Art. 22
Tende di copertura del posteggio

1. Le tende di copertura del posteggio devono possedere una superficie adeguata allo spazio concesso ed essere collocate in modo tale che:
 - a) le loro estremità si elevino dal suolo di almeno metri due;
 - b) non siano di ostacolo al passaggio;
 - c) non costituiscano pericolo per alcuno;
 - d) non impediscano la visuale degli altri posteggi.

Art. 23
Vincoli e divieti relativi all'operatività

1. E' vietato nei luoghi di vendita e loro adiacenze:
 - a) ingombrare i varchi di passaggio e ostacolare comunque la circolazione pedonale;
 - b) attirare i compratori con grida, gesti smodati o facendo uso di altoparlanti;
 - c) fare uso di radio, giradischi e altri strumenti sonori senza cuffie;
 - d) tenere cani od altri animali;
 - e) operare in modo che il mercato perda i requisiti essenziali dell'ordine e della pulizia;
 - f) provocare tassi di emissioni gassose superiori ai limiti previsti dalla legislazione provinciale in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti;
 - g) utilizzare bruciatori e analoghe attrezzature realizzate o installate in difformità dalle norme di sicurezza.

Art. 24
Vincoli e divieti per merceologia

1. Nei mercati vigono i vincoli ed i divieti riportati nei commi seguenti.
2. E' vietata la vendita di armi, esplosivi, oggetti preziosi.
3. Per la vendita delle sementi è necessaria la preventiva autorizzazione fitosanitaria di cui alla legge 18 giugno 1931, n.987 e ss.mm..
4. Per determinate categorie di prodotti, quali articoli di ottica e ortopedici, è necessario il possesso del diploma delle arti ausiliarie sanitarie.
5. La vendita di oggetti usati, di antichità e oggetti d'arte richiede il preventivo possesso del titolo rilasciato dalla competente autorità di pubblica sicurezza.

Art. 25
Vendita e somministrazione di sostanze alimentari

1. Gli operatori ammessi al mercato che esercitano il commercio su area pubblica di prodotti alimentari devono essere muniti per l'esposizione e la vendita della merce di banchi e attrezzature rispondenti ai requisiti igienico - sanitari come prescritti dagli articoli 4 e 5 dell'Ordinanza 2 marzo 2000 del Ministro della Sanità ed eventuali ss.mm..
2. In materia di vendita di carni fresche, di preparazioni di carni e carni macinate, di prodotti a base di carne, di prodotti di gastronomia cotti, di prodotti della pesca, di molluschi bivalvi vivi, di prodotti della pesca e dell'acquacoltura vivi, si applicano le particolari prescrizioni di cui

- all'articolo 6 dell'Ordinanza 2 marzo 2000 del Ministro della Sanità ed eventuali ss.mm..
3. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande deve essere effettuata nel rispetto delle prescrizioni e requisiti previsti dall'articolo 7 dell'Ordinanza 2 marzo 2000 del Ministro della Sanità ed eventuali ss.mm..
 4. Gli esercenti il commercio su area pubblica che effettuano vendita o somministrazione di prodotti alimentari e i produttori agricoli devono essere muniti di libretto di idoneità sanitaria a norma dell'articolo 14 della Legge 30 aprile 1962, n.283 e del D.P.R. 327/1980 nonché delle autorizzazioni di natura igienico - sanitaria prescritte per gli automezzi.
 5. Per il commercio di prodotti alimentari sulle aree pubbliche il responsabile della "industria alimentare" come definita dall'articolo 2, lettera b), del decreto legislativo 26 maggio 1997, n.155 ed eventuali ss.mm. deve procedere ad effettuare attività di autocontrollo igienico - sanitario nel rispetto dei principi e delle procedure stabilite da tale decreto.
 6. La vendita dei funghi epigei freschi e conservati è soggetta alle speciali disposizioni di cui al D.P.R. 14 luglio 1995, n.376.
 7. E' vietata la vendita di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi e comunque nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 176, comma 1 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto di data 6 maggio 1940, n.635 ed eventuali ss.mm..

Art. 26. Responsabilità

1. Il Comune non assume alcuna responsabilità per danni che dovessero derivare a qualsiasi titolo ai concessionari e ai frequentatori dell'area di mercato, nè per eventuali danni arrecati a terzi.
2. Gli operatori ambulanti sono altresì responsabili dei danni che venissero arrecati alla cosa pubblica o privata nell'espletamento della loro attività.

Art. 27 Sorveglianza

1. La sorveglianza del mercato è espletata da personale alle dirette dipendenze del Comune ma può anche essere affidata con specifico incarico a personale esterno qualificato.
2. Il servizio di vigilanza igienico - sanitaria è disimpegnato dal Servizio igiene pubblica, dal Servizio veterinario ed eventualmente dal personale esterno di cui al precedente comma 1 e, in genere, dagli organi di polizia giudiziaria.

Art. 28 Sanzioni

1. Gli operatori dei mercati comunali devono attenersi alle norme di fonte superiore elencate all'articolo 1, nonché alle disposizioni del presente regolamento, a quelle del regolamento comunale di igiene e sanità e di polizia urbana, alle Ordinanze del Sindaco e alle leggi speciali che disciplinano la vendita e la somministrazione di particolari prodotti.
2. Gli organi di vigilanza perseguiranno i trasgressori ai sensi dell'articolo 20 della legge e degli articoli 21 e 33 del regolamento, fatti salvi i provvedimenti per contravvenzioni a leggi e regolamenti disposti per reati specifici.

Allegato 1 al Regolamento: MERCATO DI SERVIZIO

MERCATO DI SERVIZIO N. 1

Ubicazione:	Piazza Maggiore
Durata:	annuale
Frequenza:	settimanale
Giorno di svolgimento:	venerdì
Numero totale posteggi: 4	
<i>di cui:</i>	
Alimentari	1
Non alimentari	3
Misti	
Produttori agricoli	
Rosticceria/cibi cotti	
Operazioni di spunta:	
Ora di inizio	06.45 07.30
Ora di termine	07.00 07.35
Orario del mercato:	
Ora di inizio	07.00 07.35
Ora di termine	13.00
Termine di sgombero dell'area:	14.00

Note per la compilazione:

- ubicazione (es.: località, via/vie, piazza, come da planimetria ex allegato, etc.);
- durata (es.: annuale, stagionale dal ... al ...);
- frequenza (es.: giornaliera, bisettimanale, settimanale, quindicinale, mensile, etc.);
- giorno/i di svolgimento (es.: giovedì, martedì e giovedì, primo venerdì del mese, etc.).

_Allegato 1 al Regolamento: MERCATI DI SERVIZIO

MERCATO DI SERVIZIO N. 2

Ubicazione:	
Durata:	
Frequenza:	
Giorno di svolgimento:	
Numero totale posteggi:	
<i>di cui:</i>	
Alimentari	
Non alimentari	
Misti	
Produttori agricoli	
Rosticceria/cibi cotti	
Numero totale posteggi:	
Operazioni di spunta:	
Orario	
Allestimento:	
Ora di inizio – termine	
Orario di vendita al pubblico:	
Ora di inizio	
Ora di termine	
Termine di sgombero dell'area:	



Allegato 2 al Regolamento: MERCATI SPECIALIZZATI

MERCATO SPECIALIZZATO n. 1

Ubicazione:	
Durata:	
Frequenza:	
Giorno di svolgimento:	
Numero totale posteggi:	
<i>di cui:</i>	
Alimentari	
Non alimentari	
Misti	
Produttori agricoli	
Rosticceria/cibi cotti	
Operazioni di spunta:	
Ora di inizio	
Ora di termine	
Orario del mercato:	
Ora di inizio	
Ora di termine	
Termine di sgombero dell'area:	

Note per la compilazione:

- o ubicazione (es.: località, via/vie, piazza, come da planimetria ex allegato, etc.);
- o durata (es.: annuale, stagionale dal ... al ...);
- o frequenza (es.: giornaliera, bisettimanale, settimanale, quindicinale, mensile, etc.);
- o giorno/i di svolgimento (es.: giovedì, martedì e giovedì, primo venerdì del mese, etc.).

Allegato 2 al Regolamento: MERCATI SPECIALIZZATI

MERCATO SPECIALIZZATO n. 2

Ubicazione:	
Durata:	
Frequenza:	
Giorno di svolgimento:	
Numero totale posteggi:	
<i>di cui:</i>	
Alimentari	
Non alimentari	
Misti	
Produttori agricoli	
Rosticceria/cibi cotti	
Operazioni di spunta:	
Ora di inizio	
Ora di termine	
Orario del mercato:	
Ora di inizio	
Ora di termine	
Termine di sgombero dell'area:	

Allegato 2 al Regolamento: MERCATI SPECIALIZZATI

MERCATO SPECIALIZZATO n. 3

Ubicazione:	
Durata:	
Frequenza:	
Giorno di svolgimento:	
Numero totale posteggi:	
<i>di cui:</i>	
Alimentari	
Non alimentari	
Misti	
Produttori agricoli	
Rosticceria/cibi cotti	
Operazioni di spunta:	
Ora di inizio	
Ora di termine	
Orario del mercato:	
Ora di inizio	
Ora di termine	
Termine di sgombero dell'area:	

ALLEGATO 3 AL REGOLAMENTO MERCATI SALTUARI (FIERE)**MERCATO SALTUARIO NR. 1**

Ubicazione:	
Durata:	
Frequenza:	
Giorno di svolgimento:	
Numero totale posteggi:	
<i>di cui:</i>	
Alimentari	
Non alimentari	
Misti	
Produttori agricoli	
Rosticceria/cibi cotti	
Operazioni di spunta:	
Ora di inizio	
Ora di termine	
Orario del mercato:	
Ora di inizio	
Ora di termine	
Termine di sgombero dell'area:	

Note per la compilazione:

- ubicazione (es.: località, via/vie, piazza, come da planimetria ex allegato, etc.);
- durata (es.: annuale, stagionale dal ... al ...);
- frequenza (es.: giornaliera, bisettimanale, settimanale, quindicinale, mensile, etc.);
- giorno/i di svolgimento (es.: giovedì, martedì e giovedì, primo venerdì del mese, etc.).

CONTINUA ALLEGATO 3

MERCATO SALTUARIO NR. 2

Ubicazione:	
Durata:	
Frequenza:	
Giorno di svolgimento:	
Numero totale posteggi:	
<i>di cui:</i>	
Alimentari	
Non alimentari	
Misti	
Produttori agricoli	
Rosticceria/cibi cotti	
Operazioni di spunta:	
Ora di inizio	
Ora di termine	
Orario del mercato:	
Ora di inizio	
Ora di termine	
Termine di sgombero dell'area:	

CONTINUA ALLEGATO 3

MERCATO SALTUARIO NR. 3

Ubicazione:	
Durata:	
Frequenza:	
Giorno di svolgimento:	
Numero totale posteggi:	
<i>di cui:</i>	
Alimentari	
Non alimentari	
Misti	
Produttori agricoli	
Rosticceria/cibi cotti	
Operazioni di spunta:	
Ora di inizio	
Ora di termine	
Orario del mercato:	
Ora di inizio	
Ora di termine	
Termine di sgombero dell'area:	

Allegato 4 al Regolamento : MERCATI TEMPORANEI

MERCATO TEMPORANEO NR. 1

Ricorrenza:	
Ubicazione:	
Data di svolgimento:	
Numero totale posteggi:	
<i>di cui:</i>	
Alimentari	
Non alimentari	
Misti	
Produttori agricoli	
Rosticceria/cibi cotti	
Operazioni di spunta:	
Ora di inizio	
Ora di termine	
Orario del mercato:	
Ora di inizio	
Ora di termine	
Termine di sgombero dell'area:	

Allegato 4 al Regolamento : MERCATI TEMPORANEI

MERCATO TEMPORANEO NR. 2

Ricorrenza:	
Ubicazione:	
Data di svolgimento:	
Numero totale posteggi:	
<i>di cui:</i>	
Alimentari	
Non alimentari	
Misti	
Produttori agricoli	
Rosticceria/cibi cotti	
Operazioni di spunta:	
Ora di inizio	
Ora di termine	
Orario del mercato:	
Ora di inizio	
Ora di termine	
Termine di sgombero dell'area:	

Allegato 5 al Regolamento: MERCATI DI SERVIZIO

POSTEGGIO	P1	P2	P3
Ubicazione:			
Giorno di svolgimento:			
Tipologia di posteggio			
Fascia oraria svolgimento			
<i>Ora di termine per lo sgombero dell'area:</i>			



Allegato 2	"Regolamento dei mercati comunali su area pubblica"
Comune di:	TELVE

Allegato 1 al Regolamento: MERCATI DI SERVIZIO

° mercato di servizio n.1

Ubicazione:	Piazza Maggiore	
Durata:	annuale	
Frequenza:	settimanale	
Giorno di svolgimento:	venerdì	
Numero totale posteggi:	4	
di cui:		
Alimentari	1	
Non alimentari	3	
Misti		
Somministrazione		
Produttori agricoli		
Altre categorie		
Operazioni di spunta:		
Ora di inizio	06.45	7.30
Ora di termine	07.00	7.35
Orario del mercato:		
Ora di inizio	07.00	9.35
Ora di termine	13.00	13.00
Termine di sgombero dell'area:	14.00	14.00

Note per la compilazione:

- o ubicazione (es.: località, via/vie, piazza, come da planimetria ex allegato, etc.);
- o durata (es.:annuale, stagionale dal al);
- o frequenza (es.:giornaliera, bisettimanale, settimanale, quindicinale, mensile, etc.);
- o giorno/i di svolgimento (es.:giovedì, martedì e giovedì, primo venerdì del mese, etc.);

*1 ora Silvio x per Trasfere /rimozione
svuotamento cestini:*

Allegato 6 al Regolamento:
PLANIMETRIA/E DELLA/E AREA/E DI MERCATO
(con individuazione, numerazione e dimensionamento dei singoli posteggi)



